

Data: **16.10.2026**

Ora: **21:40**

Oggetto: **Decisione n°1 dei Commissari Sportivi**

Documento: **2.2**

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente n° 313 Loiacono Massimo lic. 520432

Tutti i Concorrenti-Conduttori – Ufficiali di Gara

Pagine Totali: 1 Allegati: 0

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto n° 3 del Direttore di gara (doc.3.5), avendo esaminato le penalità di scarto ed avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente n.:	313 – Equipaggio Loicano Massimo lic. 520432 – Zerbi Lucia lic. 520436
Fatto:	Nel corso della AT5 (Ghimbegna-Badalucco), il concorrente n° 313 ha raggiunto il concorrente n° 312 da risultare ostacolato nel disputare la AT5-31 e AT5-32
Applicazione Articoli:	- Artt. 8.17 – 8.18 RDS Autostoriche – Rally di Regolarità N.G. - Art. 210.3 paragrafo III) punto r) del R.S.N. 2026
Decisione:	Assegnazione della media per la AT5-31 e AT5-32 per il concorrente n° 313 Le penalità di scarto per la AT5-31 passano da 103 a 8 e per la AT5-32 da 97 a 8
Motivazione:	Vista l'impossibilità di disputare regolarmente le AT5 sopra indicate a causa del rallentamento causato dal concorrente n° 312 si ritiene necessaria l'assegnazione delle nuove penalità di scarto per il concorrente n° 313

Si dà in carico al Direttore di Gara di far modificare le classifiche relative.

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Ennio CECCARELLI

Presidente



Silvio MAIGA

Componente

Oscar LITTARDI

Componente